

Edizione di lunedì 8 Luglio 2019

ACCERTAMENTO

Controlli formali semplificati dal Decreto crescita

di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e sismabonus si trasformano in uno sconto sui lavori

di Sandro Cerato

IMPOSTE INDIRETTE

Verifiche sull'imposta di bollo: più poteri all'Agenzia delle entrate

di Luca Caramaschi

IVA

Credito Iva trimestrale: compensazione, rimborso o cessione

di Clara Pollet, Simone Dimitri

ACCERTAMENTO

È elusiva la rinuncia ad un ingente credito seguita dalla cessione delle quote sociali

di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Controlli formali semplificati dal Decreto crescita

di Alessandro Bonuzzi

L'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#) contiene la disciplina del **controllo formale** delle **dichiarazioni**, stabilendo, appunto, che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere, **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione**, al **controllo formale delle dichiarazioni** presentate dai contribuenti e dai **sostituti d'imposta**.

Il **controllo** scatta sulla base dei **criteri selettivi** fissati dal Ministro delle finanze, anche in considerazione di specifiche analisi del **rischio di evasione** e delle **capacità operative** degli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, la norma, al **comma 3**, prevede che il contribuente o il sostituto d'imposta può essere **invitato**, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire **chiarimenti** in ordine ai **dati** contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere **ricevute di versamento** e **altri documenti** non allegati alla modello dichiarativo o comunque **difformi** dai dati forniti da terzi.

Sulla materia è di recente intervenuto il cosiddetto **Decreto crescita (D.L. 34/2019)** con l'inserimento del **comma 3-bis** nell'[articolo 36-ter](#).

La novella normativa introduce una disposizione di **semplificazione del controllo formale** delle **dichiarazioni** in materia di **imposte sui redditi** e di **imposta regionale sulle attività produttive**.

In sostanza l'obiettivo è quello di attribuire **rilevanza**, sul **piano operativo**, alla previsione contenuta nell'[articolo 6, comma 4, L. 212/2000 \(Statuto dei diritti del contribuente\)](#), secondo cui al contribuente **non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell'Amministrazione**, la quale è tenuta d'ufficio ad acquisire i documenti o copia di essi. Peraltro, una **analoga disposizione** è contenuta nell'[articolo 7, comma 1, lett. f\), D.L. 70/2011](#).

Ebbene, il **Decreto crescita** interviene sulla materia, prevedendo il **divieto** per l'Amministrazione finanziaria di **chiedere** ai contribuenti, in sede di **controllo formale** delle dichiarazioni:

- **certificazioni e documenti** relativi a **informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria**. Al riguardo, si ricorda che l'Anagrafe tributaria, istituita con il **D.P.R. 605/1973**, è la **banca dati** utilizzata per la raccolta e l'elaborazione dei **dati** relativi alla **fiscalità** dei

- contribuenti italiani;
- **dati trasmessi da parte di soggetti terzi** in ottemperanza a **obblighi** dichiarativi, certificativi o comunicativi.

Ne deriva che, in sede di controllo formale, l'Agenzia delle entrate **non potrà più richiedere i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata**, come, ad esempio, le **spese sanitarie inviate dagli operatori sanitari al Sistema Tessera Sanitaria**.

Peraltro, la novella normativa prevede espressamente che eventuali richieste documentali effettuate dal Fisco per dati **già in proprio possesso** saranno **considerate inefficaci**.

Si noti che sia i dati **disponibili** nell'Anagrafe tributaria, sia i dati **trasmessi** da parte di soggetti terzi, potranno, tuttavia, **ancora essere richiesti** qualora la verifica riguardi:

- la **sussistenza di requisiti soggettivi** che non emergono dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria oppure
- elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria **non conformi a quelli dichiarati dal contribuente**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Ecobonus e sismabonus si trasformano in uno sconto sui lavori

di Sandro Cerato

Il contribuente che beneficia delle **detrazioni per il risparmio energetico** e per il **sisma bonus** può chiedere, in alternativa alla fruizione ordinaria della detrazione, uno **sconto al fornitore** pari all'importo della detrazione stessa.

È questa l'importante novità introdotta dall'[articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019](#), che prevede la possibilità, quale **alternativa all'utilizzo diretto** della detrazione da parte del contribuente, di **ottenere uno sconto dal fornitore** pari all'importo della detrazione stessa.

È bene da subito evidenziare che la **novità normativa in questione è già vigente dallo scorso 1° maggio 2019**, anche se per la concreta applicazione sarà opportuno attendere **l'apposito provvedimento direttoriale** che deve essere **emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge** di conversione del **D.L. 34/2019** (e quindi entro il **prossimo 30 luglio 2019**).

In merito alla fruizione di tale sconto, la norma richiede l'esercizio di un "**opzione**" facendo in tal modo capire che il **fornitore**, alla **richiesta del contribuente**, **non è obbligato a concedere lo sconto stesso**.

Si tratta, in altre, parole, di un **accordo consensuale tra le parti**, con il quale il fornitore si dichiara disponibile a concedere lo sconto al proprio cliente.

In merito all'**ambito oggettivo**, la possibilità di **ottenere lo sconto** in luogo della fruizione tradizionale della detrazione è prevista per i seguenti interventi:

- di **riqualificazione energetica** (di cui all'[articolo 1, commi 344 – 347, L. 296/2006](#), ed all'[articolo 14 D.L. 63/2013](#)), compresi quelli relativi alle **parti comuni degli edifici** o che interessano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio**;
- **antisismici** (di cui all'[articolo 16 D.L. 63/2013](#)).

Operativamente, laddove il fornitore intenda **concedere lo sconto** al contribuente beneficiario della detrazione, **dovrà ridurre il corrispettivo in misura pari all'intera detrazione**, non ravvisandosi in tal senso possibilità di **negoziare dello sconto** (una volta definito ovviamente il prezzo).

Ad esempio, a fronte di un **intervento di riqualificazione energetica** per il quale è stato pattuito un **corrispettivo pari a 10.000 euro**, lo **sconto è pari al 65%**, quindi il beneficiario paga al

fornitore la somma di **euro 3.500** e **recupera immediatamente la detrazione**.

Dal canto suo, è previsto che **il fornitore possa recuperare lo sconto concesso sotto forma di credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il **modello F24** in **cinque quote annuali di pari importo**.

In tal caso, **non si rendono applicabili i limiti previsti per le compensazioni** (né quello di euro 700.000 per le compensazioni annuali, né quello di euro 250.000 per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU).

In sede di conversione in legge del **D.L. 34/2019** è stata aggiunta una norma che consente al fornitore, in **luogo del recupero del credito d'imposta** con le modalità indicate, di **cedere il credito stesso ai propri fornitori** di beni e servizi, i quali tuttavia **non possono** a loro volta **cedere il credito**.

Resta **esclusa** in ogni caso la possibilità di **cedere il credito a favore di istituti di credito** o altri intermediari finanziari.

In attesa di conoscere il contenuto del **provvedimento attuativo**, resta da capire quale potrà essere l'effetto della novità in esame, poiché se da un lato **si favorisce l'accesso alla detrazione** anche per i soggetti con **disponibilità finanziarie limitate**, dall'altro **si penalizzano le imprese che eseguono i lavori**, per le quali il mancato incasso del corrispettivo potrebbe creare non pochi problemi di liquidità.

La previsione di recupero in cinque anni del relativo credito pare infatti una misura non sufficiente per "compensare" il vantaggio frutto dal contribuente.

IMPOSTE INDIRETTE

Verifiche sull'imposta di bollo: più poteri all'Agenzia delle entrate

di Luca Caramaschi

Con l'[articolo 12-novies D.L. 34/2019](#), convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il legislatore interviene al fine di consentire all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle **fatture elettroniche** attraverso lo Sdl, di verificare, mediante **procedure automatizzate**, la corretta annotazione dell'assolvimento **dell'imposta di bollo**, avendo riguardo **alla natura e all'importo** delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

In particolare il primo periodo del **comma 1** del citato articolo prevede che l'Agenzia, laddove rilevi che sulle **fatture elettroniche** non sia stata apposta la **specifica annotazione** di assolvimento dell'imposta di bollo, **possa integrare** le fatture stesse con procedure automatizzate, **già in fase di ricezione sul Sdl**.

L'Agenzia include nel **calcolo dell'imposta dovuta**, da rendere noto a ciascun **soggetto passivo Iva** ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014](#), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il **maggior tributo calcolato sulle fatture** nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Il secondo periodo del **comma 1** stabilisce, inoltre, che nei casi residuali in cui **non sia possibile effettuare tali verifiche** con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie **procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo** e di recupero del tributo, ai sensi del **D.P.R. 642/1972** che, come è noto, reca il **Testo Unico sull'imposta di bollo**.

A tal proposito va ricordato che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, ultimo periodo, D.M. 17.06.2014](#), le fatture elettroniche devono riportare una **specifica annotazione** nel caso in cui sia **obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo**.

In base alle disposizioni di tale **comma 2**, il **versamento dell'imposta di bollo** dovuta su tali fatture è effettuato **con cadenza trimestrale**, entro il **giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre** in cui sono state emesse le fatture stesse.

Per agevolare il **pagamento dell'imposta di bollo**, ai sensi di quanto previsto dal richiamato **comma 2**, l'Agenzia delle entrate rende noto ai soggetti passivi Iva, tramite **l'area riservata del proprio sito internet**, l'**ammontare dell'imposta di bollo dovuta**, calcolata in base al numero di fatture che recano la suddetta specifica annotazione.

Ove nelle **fatture elettroniche non sia stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta**

di bollo, l'Agenzia delle entrate è tenuta a **regolarizzare successivamente le fatture** stesse ai fini dell'imposta di bollo e a **recuperare l'imposta dovuta** secondo le procedure di cui al citato **D.P.R. 642/1972**.

Tali procedure sono state configurate per l'applicazione agli **atti in formato cartaceo** e dunque **appaiono poco efficaci per i documenti digitali**, quali le **fatture elettroniche**, anche in ragione dell'imposta dovuta per ciascun esemplare di esse (pari a **2 euro**, secondo [l'articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972](#)).

Il **terzo periodo** stabilisce che, in caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta** resa nota dall'Agenzia delle entrate si applica la **sanzione del 30%** del dovuto di cui all'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), generalmente irrogata in caso di **mancato o parziale versamento dei tributi** alle relative scadenze.

Si ricorda che tale disposizione stabilisce che **chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti** in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a **sanzione amministrativa** pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati **in sede di controllo della dichiarazione annuale**, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni**, la sanzione di cui al **primo periodo** è **ridotta alla metà**.

Salvo l'applicazione della disciplina del **ravvedimento operoso**, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione di cui al secondo periodo è **ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo**.

La nuova disposizione prevede inoltre che **l'integrazione automatica della fattura** con procedure automatizzate da parte dell'Agenzia, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al terzo periodo, **si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020** attraverso il Sistema di interscambio e che con decreto del MEF sono **adottate le disposizioni di attuazione** del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché **l'irrogazione delle sanzioni** di cui al terzo periodo.

L'ultimo periodo, infine, stabilisce che **le amministrazioni interessate provvedono** alle attività relative all'attuazione del **comma 1 dell'articolo 12-novies** in commento, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Seminario di specializzazione

I^{PRIVACY}: L'AUDIT PER UN SISTEMA DI GESTIONE EFFICACE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Credito Iva trimestrale: compensazione, rimborso o cessione

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Entro la **fine del mese di luglio** è possibile **presentare il modello Iva TR** per ottenere il rimborso dell'Iva a credito **relativa al secondo trimestre 2019** o, in alternativa, richiederne **l'utilizzo in compensazione**.

Tra le modifiche apportate recentemente al modello in commento, si segnala la possibilità di presentazione anche da parte del **Gruppo Iva** (provvedimento del 19 marzo 2019) e l'introduzione della **cessione del credito trimestrale**.

In particolare, l'[**articolo 12 sexies D.L. 34/2019 \(c.d. Decreto crescita\)**](#) ha previsto l'ipotesi della **cedibilità dei crediti Iva trimestrali**, modificando l'**articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988** come segue: *"Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito."*

La disposizione **non trova applicazione per il secondo trimestre 2019**, in quanto si applica per le richieste di rimborso presentate **a decorrere dal 1° gennaio 2020**.

Restano ferme, invece, le **condizioni per l'utilizzo del credito Iva infrannuale**: l'istanza può essere utilizzata esclusivamente dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un'eccedenza d'imposta detraibile d'importo **superiore a 2.582,28 euro** (importo esposto nel **rigo TC7**).

L'eccedenza di credito Iva infrannuale può essere richiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione ([**articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972**](#)) al **verificarsi di determinate condizioni**, riepilogate nel **quadro TD** del **modello Iva TR**:

- **Rigo TD1 – Aliquota media** – riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente **operazioni attive soggette ad aliquote inferiori** rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni, se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, **maggiorata del 10%** ([**articolo 30, comma 2, lett. a**](#));
- **Rigo TD2 – Operazioni non imponibili** – riservato ai contribuenti che **hanno effettuato**

nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli [articoli 8, 8-bis e 9](#), nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un **ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo ([articolo 30, comma 2, lett. b](#));**

- **Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili** – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili** per un **ammontare superiore ai 2/3** del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili ([articolo 30, comma 2, lett. c](#));
- **Rigo TD4 – Soggetti non residenti** – riservato ai contribuenti che si sono **identificati direttamente** in Italia ai sensi dell'[articolo 35-ter](#) o che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato ([articolo 30, comma 2, lett. e](#));
- **Rigo TD5 – Operazioni non soggette** – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di **soggetti passivi non stabiliti**, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, **prestazioni di lavorazione** relative a beni mobili materiali, prestazioni di **trasporto** di beni e relative prestazioni di **intermediazione**, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di **servizi di cui all'[articolo 19, comma 3, lett. a-bis](#)**).

Il modello deve essere presentato **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre** di riferimento in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (invio **entro il 31 luglio 2019** per il secondo trimestre 2019).

I soggetti interessati possono richiedere in tutto (o in parte) il **rimborso** di tale eccedenza oppure optare per l'**utilizzo in compensazione** con F24.

Nel primo caso l'ammontare del **credito richiesto a rimborso** deve essere esposto nel **rgo TD6**. Le modalità di erogazione dei rimborsi sono disposte dall'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#):

- fino a 30.000 euro i **rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia** e senza ulteriori adempimenti;
- oltre 30.000 euro è possibile presentare l'istanza munita di **visto di conformità** o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- la prestazione della garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle **ipotesi di situazioni di rischio**.

Nel secondo caso, invece, l'ammontare del **credito richiesto in compensazione** deve essere esposto nel **rgo TD7** tenendo conto che:

- tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro ([articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013](#));
- l'utilizzo del credito Iva infrannuale di importo fino a 5.000 euro (considerando **anche il**

credito del primo trimestre 2019) può essere effettuato liberamente previa presentazione dell'istanza;

- al superamento del limite di 5.000 euro annui, subentra l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza;
- i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) **hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità**, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo;
- il **codice tributo** da utilizzare nel modello F24 per il secondo trimestre è il **6037**, da inserire nella sezione Erario, Importi a credito, anno di riferimento 2019;
- la compensazione richiede l'utilizzo dei **canali telematici dell'Agenzia** delle entrate ed è **vietata in caso di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

È elusiva la rinuncia ad un ingente credito seguita dalla cessione delle quote sociali

di Angelo Ginex

In tema di abuso del diritto, la **rinuncia** dei soci ad un **ingente credito** nei confronti della **società** senza alcun vantaggio effettivo, seguita dalla **cessione** delle **quote** nell'esercizio successivo ad un **prezzo non congruo** rispetto al loro valore senza alcun ritorno economico, rappresenta un'**operazione antieconomica**, priva di razionalità, a vantaggio esclusivo della società, che, in **assenza** della prova di valide **ragioni extrafiscali** dei contribuenti, comprova la sua **finalità elusiva**. È questo l'interessante principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza 6 giugno 2019, n. 15321](#).

La vicenda muove dalla notifica di un **avviso di accertamento** ad una società, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria, rifacendosi alle risultanze di un pvc, procedeva a contestare la **mancata dichiarazione di sopravvenienze attive** derivante dalla rinuncia di crediti verso la società da parte dei soci della stessa, la **mancata dichiarazione di ricavi** derivanti dalla **sublocazione** e dalla **vendita** di un **immobile** e l'**indebita deduzione** di **componenti negativi**.

La contribuente ricorreva, dunque, per l'annullamento dell'atto impositivo ed **i giudici di prime cure annullavano l'atto**, accogliendo le doglianze relative alla mancata dichiarazione di ricavi e all'indebita deduzione di costi.

Respinto era, invece, il **rilievo** relativo alla **mancata dichiarazione di sopravvenienze attive**.

La **decisione** veniva successivamente **confermata** anche **in appello**, laddove venivano respinte le impugnazioni principale del contribuente e incidentale dell'Amministrazione finanziaria.

Contro detto provvedimento, quindi, **ricorreva per cassazione** la contribuente, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge *ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.*, per erronea applicazione degli [articoli 88, comma 4, D.P.R. 917/1986, 41](#) e [53 Cost.](#) e degli [articoli 1322, 1344, 1414 e 1415 c.c.](#)

Nella specie, essa deduceva che il giudice del gravame avesse errato nel negare l'applicazione dell'[articolo 88, comma 4, D.P.R. 917/1986](#), ritenendo il **comportamento** dei soci **privo** di razionale **giustificazione economica**, in quanto rinunzianti ad un ingente credito senza alcun vantaggio.

Stando, invece, alle argomentazioni della ricorrente, l'applicazione dell'[articolo 88, comma 4](#),

citato **dipenderebbe** dal fatto oggettivo della **rinunzia** ad un **credito** pecunioso effettivamente vantato dal socio nei confronti della società, **non rilevando** a tal fine le **ragioni** per le quali si addiverrebbe a tale **rinunzia** ed essendo in ogni caso irrilevante la circostanza se a tale rinunzia corrisponda nei confronti del rinunziante un effetto per lui favorevole.

La norma, infatti, postula soltanto l'esistenza di un credito del socio nei confronti della società e l'effettività della rinuncia, circostanze che non sono state contestate dal giudice del gravame.

Quanto, poi, all'asserita **violazione** degli articoli [41](#) e [53 Cost.](#) e [articoli 1322, 1344, 1414](#) e [1415 c.c.](#), il collegio di seconde cure avrebbe fatto **errata applicazione** dell'istituto dell'**abuso del diritto**, essendosene fatto implicito riferimento allorquando è stata individuata un'**operazione elusiva** nella **rinunzia** al **credito** da parte dei soci, dalla quale sarebbe derivato un **indebito vantaggio fiscale** per la società.

Secondo le prospettazioni del ricorrente, tuttavia, **nessun indebito vantaggio fiscale** sarebbe identificabile, in quanto il **vantaggio** della **non imponibilità** della **sopravvenienza attiva** è espressamente previsto dall'[articolo 88, comma 4, D.P.R. 917/1986](#) e si pone come conseguenza fisiologica dell'operazione di rinuncia.

Pertanto, alcun comportamento antieconomico sarebbe stato tenuto dalla società accertata.

I supremi Giudici, rigettando il ricorso della società, hanno chiarito che il **divieto di abuso** ha **portata generale** e **preclude** al contribuente il conseguimento di **vantaggi fiscali** mediante l'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta (Cfr., [Cass., n. 18632/2018](#)).

Quanto all'onere della prova relativo all'abusività della condotta, incombe sull'**Amministrazione finanziaria** la **prova** tanto del **disegno elusivo**, quanto delle **modalità di manipolazione** e di **alterazione** degli **schemi negoziali** rispetto a quelli classici, mentre spetta al **contribuente** l'onere di **allegare** l'esistenza di **valide ragioni extrafiscali** che giustificano le operazioni poste in essere (Cfr., [Cass., n. 16217/2018](#)).

Orbene, nel caso *de quo*, correttamente hanno agito i giudici di merito, i quali hanno **desunto** la ricorrenza dell'**abuso del diritto** dalla **rinunzia** ad un **ingente credito** verso la società da parte dei soci, salvo poi uscire dalla stessa nell'esercizio successivo e cedere le **quote** ad un **valore non congruo**, senza conseguire un ritorno economico.

Infatti, **nessuna giustificazione** è stata addotta dalla **società** e a fronte degli elementi presuntivi individuati dall'Amministrazione finanziaria si è dedotto l'intento elusivo dell'operazione.

Per tali ragioni, non è potuto che derivare il **rigetto** del **ricorso** della società accertata.

Seminario di specializzazione

LE VALUTAZIONI DOPO L'INTRODUZIONE DEI PIV: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)